



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

1.

DECISIONE N. 4 DEL 3.3.1995

Proposta di legge Di Cagno, Copertino, Introna, Minischetti, Angiuli "Norme per la formazione, utilizzazione e gestione della cartografia tecnica e tematica di Puglia" (186/A)

RELATORE: DOTT. ONOFRIO INTRONA



PROPOSTA DI LEGGE "Norme per la formazione, utilizzazione e gestione della cartografia tecnica e tematica in Puglia"

R e l a z i o n e

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,
fra le scelte strategiche alla base del Piano di sviluppo regionale progetto prioritario era il "Sistema informativo territoriale per la gestione ambientale e socio-economica della Regione".

Nel documento si sottolineava la necessità della realizzazione per la Regione di una carta tecnica a grande scala sempre aggiornata e si riteneva indispensabile ormai una cartografica di base moderna per una moderna programmazione e pianificazione urbanistica, industriale ed agricola e per la conoscenza e la razionale utilizzazione delle risorse dell'ambiente naturale.

Affinchè la Puglia del 2000 possa disporre dei supporti indispensabili al suo sviluppo, il problema delle attività geotopocartografiche e delle informazioni territoriali, che si pone in termini drammatici, considerando l'attuale stato delle finanze regionali, dovrà essere affrontato con l'innovazione radicale dell'organizzazione del mercato, prevedendo norme legislative idonee a promuovere e coordinare le attività di ricerca, studio, rilevazione e gestione di dati geotopocartografici, geofisici e di informazione territoriale.

Ad oggi, prescindendo dalle leggi sulla sicurezza nazionale, la legislazione è sostanzialmente ferma alla legge 2 febbraio 1960, n.68 "Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici". A livello regionale quasi tutte le regioni d'Italia si sono dotate di legge cartografica, la nostra ne è ancora priva.

La Puglia, nel settore urbanistico, a quindici anni dalla emanazione della l.r. n.56/1980 "Tutela ed uso del territorio", ponendo la conoscenza scientifica del territorio alla base della nuova strategia di pianificazione, ha rivalutato la fase conoscitiva da ruolo ausiliario a



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

3

momento prioritario e autonomo fornendo, fra l'altro, un primo capitolato di cartografia numerica.

Il sorgere di una prima normativa in urbanistica, pertanto, ha avuto immediati riflessi sul mercato cartografico di Puglia. Ha stimolato una, anche se minima, domanda di cartografia, prima assolutamente inesistente, promuovendo una domanda polverizzata e scoordinata a livello di singoli Comuni con investimenti risicati. In verità la Regione Puglia si è disinteressata della cartografia avendo delegato alla CasMez la produzione della Carte tecnica regionale.

I maggiori committenti di cartografia in Puglia attualmente risultano essere i Comuni, l'ANAS, i Consorzi di bonifica, con sprechi e sovrapposizioni e un investimento assolutamente misero.

Questa proposta di legge creerà sicuramente un nuovo mercato. Per cui l'efficacia del quadro legislativo e normativo che andrà a formarsi a livello nazionale e regionale, sarà determinante per lo sviluppo del mercato cartografico ed informativo e per una sana competitività fra le forze e gli intelletti che vorranno dedicarsi.

La razionalizzazione del mercato e una politica economica mirata alla redditività globale degli investimenti territoriali, se riportati nei processi di programmazione, pianificazione, progettazione, valutazione d'impatto ambientale, richiedono una maggiore scientificità della fase conoscitiva e ne pretendono la qualità.

Per cui in Puglia, nella assoluta mancanza di patrimonio cartografico valido, la presente proposta di legge, regolamentando la produzione e l'uso della informazione territoriale, può costituire l'elemento propulsore per stimolare le forze interessate, sia pubbliche che private, a realizzare quella base informativa che permetta di raggiungere in tempi rapidissimi posizioni di avanguardia, sfruttando la condizione favorevole di chi arriva ultimo senza investimenti pregressi da ammortizzare o valorizzare e senza vincoli o posizioni acquisite da demolire o difendere.

In dettaglio la proposta di legge, approvata all'unanimità dalla I Commissione:

- all'art.1 riconosce la centralità della conoscenza territoriale togliendo ogni alibi alle omissioni e definisce le finalità della legge che vuole essere di stimolo all'imprenditoria pugliese e non;



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

4.

- all'art.2 detta le norme di utilizzo della cartografia in regime di qualità, mentre con il richiamo alle regole per la protezione del diritto d'autore si vuole stroncare il triste fenomeno del falso cartografico o dell'uso arbitrario e gratuito del bene "cartografia", causa prima della inesistenza di una corretta domanda cartografica e ostacolo al formarsi di un normale mercato di settore;
- all'art.3 definisce il minimo di attività che la Regione dovrebbe comunque esplicitare per usufruire pienamente di una base conoscitiva sempre aggiornata ed esauriva.

(Dott. Onofrio INTRONA)



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

5

Iª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Decisione n.4 del 3 marzo 1995

Numero componenti I Commissione: 10

All'apertura della seduta sono presenti sette Commissari

1. La Iª Commissione ha esaminato nella seduta del 3 marzo 1995 il seguente provvedimento assegnato dalla Presidenza del Consiglio regionale in data 21.1.1994.

Proposta di legge Di Cagno, Copertino, Introna, Minischetti, Angiuli "Norme per la formazione , utilizzazione e gestione della cartografia tecnica e tematica di Puglia" (186/A)

2. Dopo ampia discussione, la I Commissione ha espresso parere favorevole nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. Sul presente provvedimento è stato espresso il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Tondo, Copertino, Di Gioia, Introna, Potì, Stefanetti .

contrario:

di astensione:

4. E' stato designato relatore in Aula : **dott. Onofrio INTRONA**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(dott. Giuliano AQUARO)

IL PRESIDENTE
(Tonio TONDO)



**NORME PER LA FORMAZIONE, UTILIZZAZIONE E
GESTIONE DELLA CARTOGRAFIA TECNICA E
TEMATICA REGIONALE.**

ART. 1

FINALITA'

La Regione riconosce il ruolo fondamentale della cartografia e della informazione territoriale per la programmazione e pianificazione urbanistica, industriale e agricola e per la conoscenza e la razionale utilizzazione delle risorse e dell'ambiente naturale, promuove e favorisce ogni iniziativa volta

- a sviluppare e regolamentare la produzione e l'uso della cartografia tecnica e tematica e dell'informazione territoriale;
- ad unificare il processo di formazione della cartografia per evitare sovrapposizioni, disomogeneità, sprechi e a diffondere l'utilizzo, anche attraverso la vendita telematica, di banche dati cartografiche aggiornate a scadenze programmate secondo la normativa regionale emanata o da emanare;
- a soddisfare la domanda cartografica nelle aree territoriali svantaggiate. In dette aree, per una puntuale fruizione della cartografia, si pone il problema del riequilibrio territoriale della domanda/offerta, dovuto al diverso tasso dell'investimento pubblico-privato sul territorio.

ART. 2

CARTOGRAFIA ALLEGATA AI PROGETTI

1. La Regione ritiene irrinunciabile, nella fase conoscitiva dei processi progettuali e pianificatori, l'uso di cartografia tecnica e tematica con le caratteristiche di qualità o aggiornamento prescritte dalle norme regionali emanate o da emanare, per cui i piani e i progetti redatti dalla regione e dagli enti sui quali la Regione esercita poteri di indirizzo, sorveglianza e autorizzatorio nonchè quelli presentati agli stessi enti da terzi devono essere corredati di basi cartografiche in originale e di attestazioni del diritto d'uso e della data di aggiornamento.



7

2. Tutte le basi cartografiche degli elaborati tecnici dei progetti e dei piani, di cui al comma 1, devono essere rilasciati da produttore in possesso di certificazione di qualità ai sensi delle norme vigenti.
3. Ai fini della protezione del diritto d'autore l'utilizzo **delle basi cartografiche** è subordinata ad un atto unilatero con cui il soggetto che acquisisce il diritto d'uso si obbliga a non distribuire a terzi, anche gratuitamente, i supporti e/o i dati acquisiti, o, comunque, a non compiere alcun atto di commercio degli stessi, nonché a non convertire le informazioni cartografiche, ottenute su supporto cartaceo, su supporti adatti alla elaborazione elettronica e a non compiere in alcun modo attività diretta o indiretta di elaborazione elettronica sulle informazioni stesse se non consentite dal contratto di acquisto.
4. La Giunta regionale vigila sulla corretta applicazione di quanto previsto dal presente articolo ed è delegata ad adottare tutte le azioni finalizzate all'adempimento.

ART. 3

ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

1. Il supporto cartografico ed informativo del quadro conoscitivo, obbligatoriamente allegato a ciascun piano, programma, progetto della Regione e degli altri Enti sui quali la Regione esercita poteri di indirizzo, sorveglianza e autorizzatorio, costituisce elemento inderogabile per l'approvazione dei piani e progetti.
2. In attuazione del comma 1 si indica quale minimo inderogabile il corredo di carte tecniche e tematiche relative ai contenuti esemplificativi previste da:
 - L.R. 31/05/1980 n.56 e Delibera di G.R. del 13/11/1989 n.6320 L.S. n.431 del 08/08/1985, L.R. 11/05/1990 n.30, L.S. 06/12/1991 n.394;
 - L.S. 18/05/1989 n.183, D.P.C.M. 23/03/1990, L.S. 253/90, Delibera G.R. 26/10/1990 e Delibera G.R. 2683/91, D.P.R. 07/01/1992;
 - Decreto Ministero Ambiente 16/05/1989;

./... Paul



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

8[#]

- D.P.C.M. 10/07/1988 n.377, D.P.C.M.- 27/12/1988, L.R.
11/05/1990 n.30, Dec.Min. Ambiente 14/12/1992.

3. L'Ufficio Cartografico Regionale, in coordinamento con i rappresentanti degli altri Assessorati, procederà a periodiche revisioni e integrazioni del corredo delle basi conoscitive cartografiche.

Paul